



**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE  
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA 2021**

**DAL 13 SETTEMBRE 2021  
AL 11 NOVEMBRE 2021**

Il Comune di Vicenza indice il presente bando di concorso per l'anno 2021 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Vicenza nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale del 3 novembre 2017 n. 39 e definite con delibera del consiglio comunale n. 13 del 2019.

Il Comune di Vicenza provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno 2019 sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

**Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/17)**

E' consentito presentare un'unica domanda di partecipazione ai bandi di concorso regionali nell'arco dell'anno solare e in un unico ambito territoriale. La partecipazione è consentita a:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- non essere stati condannati per il reato di "invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati

alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano le proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

- non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad euro 20.180 (aggiornato da Bur n.22 del 12/02/21);
- non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al precedente paragrafo, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui alla lettera e) deve sussistere anche alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

#### **Nucleo familiare (art 26 L.R. n. 39/17)**

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

#### **ISEE-ERP (art. 27 L.R. n.39/17)**

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 delle L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n 272 del 08/03/2019. Il calcolo dell'ISEE- ERP si effettuerà al momento della presentazione della domanda. Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente bando, al momento della presentazione della domanda verrà calcolato un particolare valore ISEE denominato "NFam estratto". ISEE "NFam estratto" si ottiene aggregando i valori IRS e ISP della DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza. Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE- ERP, utilizzando la procedura di cui sopra.

#### **Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n.39/17).**

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31/07/2018 e attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

#### **Condizioni soggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n.4 del 10/08/18):**

- Situazione economica disagiata, stabilità sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
  - da euro 2000 a euro 10000 = punteggi da 5 a 1
  - da euro 0 a euro 2000 = punteggio 5

- Presenza di persone anziane di età:

• Età compresa tra 65 anni e 75 anni	Punti: da 1 a 3
• Età superiore ai 75 anni	Punti: 3

- Presenza di persone con disabilità\* (punteggio massimo: 5 punti):

• Presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (67%) *	Punti: 3
• Presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92 *	Punti: 5

*(\*) le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili: in caso di compresenza nel nucleo di più persone con invalidità superiore ai due terzi o più persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92, non si produce accumulo di punteggi e viene considerato il solo il singolo valore più favorevole*

- Genitore solo, con figli a carico:

- per figli minorenni: (punteggio massimo: 5 punti):

Da 1 a 3 figli minorenni	Punti: da 2 a 5
Oltre I 3 figli minorenni	Punti: 5

- per figli maggiorenni (punteggio massimo: 3 punti):

Da 1 a 3 figli maggiorenni	Punti: da 1 a 3
Oltre I 3 figli maggiorenni	Punti: 3

- Nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 201 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio\*

Senza figli	Punti: 3
Con figli minori di età inferiore a quattro anni	Punti: 7
Con figli minori di età superiore a quattro anni	Punti: 5

*\*qualora non dovesse verificarsi l'evento sopra descritto il punteggio verrà tolto e la domanda verrà ricollocata in graduatoria con nuovo punteggio*

- Residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto (punteggio massimo: 7 punti):

Da 10 a 30 anni	Punti: da 2 a 7
Oltre I 30 anni	Punti: 7

- Emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: **punti 2**
- Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni: **da 1 a 5 punti** (punteggio massimo: 5 punti)

**Condizioni soggettive in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio stabilite con Delibera del Consiglio Comunale n 13 del 26/03/2019 (massimo 8 punti) (Art. 28, comma 2, L.R. 39/2017 e Art. 8, comma 4, del Regolamento)**

- Cittadini italiani o appartenenti all'Unione Europea che, alla data della domanda, siano residenti o svolgano attività lavorativa principale nel Comune di Vicenza, in relazione ai seguenti riferimenti temporali:

Da almeno 20 anni (dalla data di scadenza del bando) *	Punti: 4
--	----------

Da almeno 30 anni (dalla data di scadenza del bando) *	Punti: 5
--	----------

- *questi periodi si intendono continuativi.*
- Presenza nel nucleo familiare di persone svantaggiate con problemi psico sociali correlati allo stato di disabilità, malattia mentale o fisica in fase acuta o assestata con postumi permanenti, purché **residenti da almeno 15 anni nel Comune di Vicenza** la cui condizione, attestata sulla base dei servizi socio sanitari dell'ULSS di competenza o da apposita relazione degli Uffici dei Servizi Sociali del Comune, risulti:

Condizione lieve	Punti: 1
Condizione importante	Punti: 2

- Per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età superiore o uguale ad anni sessanta e con almeno un componente con età superiore o uguale ad anni sessantacinque, purché **residenti da almeno 15 anni nel Comune di Vicenza** **Punti 3**
- Cittadini italiani o appartenenti all'Unione Europea che, alla data della domanda, siano disoccupati con oltre **50 anni di età**, indipendentemente dalla durata della disoccupazione **Punti 3**
- Nuclei familiari che usufruiscano di alloggio messo a disposizione dal Comune, con oneri di locazione parzialmente o totalmente a carico del Comune di Vicenza:

Da meno di 1 anno dalla scadenza del bando	Punti: 1
Da più di 1 anno dalla scadenza del bando	Punti: 2

Per entrambe le situazioni deve sussistere, alla data di presentazione della domanda, lo stato di regolare conduzione dell'alloggio procurato. Il vincolo dell'assolvimento degli obblighi contrattuali deve sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. **I punteggi delle condizioni soggettive di cui alle lettere b) c) d) e) sono cumulabili con la lettera a) e non possono eccedere gli 8 punti massimi attribuibili.**

**Condizioni oggettive:**

- Condizioni abitative improprie dovute a:
  - Dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'Ente che ha assegnato la dimora. **Punti 10**
  - Coabitazione con altro o più nuclei familiari. **Punti 1**
  - Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio. **Punti 2**
  - Sovraffollamento: da tre o quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14). **Punti da 2 a 4**
  - Alloggio antigienico. **Punti 2**

**Tutte le condizioni precedenti devono essere documentate da certificato dell'autorità competente non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.**

- Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate **Punti 12**
- Mancanza di alloggio da almeno un anno dalla pubblicazione del bando. **Punti 14**

## **Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali (art. 30 della L.R.39/17)**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/19 sono state stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente a giovani, coppie e famiglie monoparentali:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>% ANNUA</b>
1) giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.	4 % con un minimo di 2 alloggi
2) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio	3% con un minimo di 1 alloggio
3) famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico	5 % con un minimo di 3 alloggi

I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista nel presente bando.

Gli alloggi da destinare alle riserve sono assegnati con le modalità previste meglio specificate e riportate successivamente.

### **Termini di presentazione delle domande**

Le domande possono essere presentate **dal giorno 13 settembre 2021 al giorno 11 novembre 2021 ore 23.59**, suddetto termine vale anche per i richiedenti residenti all'estero.

### **Modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando.**

Le domande possono essere presentate nelle seguenti modalità:

- Mediante utilizzo della procedura on-line di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Per accedere a tale procedura si **dovrà essere in possesso dello SPID** (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Per presentare la domanda collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Bandi>
- Attraverso appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale comunale. Per prenotare l'appuntamento bisogna collegarsi al link <https://www.comune.vicenza.it/servizi/elenco/prenotazioneappuntamenti.php>, o chiamando il numero 0444/221101 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. **E' possibile prenotare gli appuntamenti per la presentazione delle domande a partire dal 09 agosto 2021 fino al 10 novembre 2021.**

La raccolta delle domande in presenza avviene mediante l'assistenza del personale comunale. Prima della compilazione del modulo on-line il richiedente deve sottoscrivere, direttamente presso l'ufficio preposto, una delega per la compilazione della domanda. **La raccolta delle domande avverrà presso gli uffici comunali in Via Paolina Porto Godi n.2 a Vicenza.**

Si raccomanda la massima puntualità agli appuntamenti e si ricorda che è indispensabile presentarsi muniti di mascherina; **all'appuntamento può presenziare un unico membro del nucleo familiare.**

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 39 novembre 2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f), del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, numero 445. I requisiti di cui al comma 2, lettera

- dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, devono essere documentati con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità.

Il richiedente, al momento della compilazione della domanda presso l'ufficio comunale, deve essere

munito di:

- Documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- ISEE in corso di validità;
- Per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- Autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- Per i proprietari di immobili: in caso di inagibilità presentare provvedimento comunale. In caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del R.R. n.4/2018. Se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.  
*NB prima di presentare domanda, verificare che il valore dell'immobile di proprietà non incida sul valore ISEE ERP portandolo al di sopra del valore massimo consentito di euro 20.180.*

Documentazione indispensabile per attestare le condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- Documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio; (\*);
- Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- Documentazione attestante la presenza di portatori di handicap o di invalidità nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti; (\*)
- Documentazione attestante la condizione di emigrato (\*);
- Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (\*);
- Documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito superiore al 30%(\*\*)
- Verbale dell'autorità giudiziaria per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento degli eventuali figli (\*);
- Ordinanza di sgombero (\*)
- Autodichiarazione di convivenza con uno più altri nuclei famigliari attestante le generalità del/i nucleo/i convivente/i.
- Per i nuclei nubendi: autocertificazione di impegno a contrarre matrimonio o unione civile entro eventuale assegnazione di alloggio
- Per i richiedenti disoccupati maggiori di 50 anni di età di cittadinanza italiana o appartenente all'Unione Europea: dichiarazione di disoccupazione (\*)
- Per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (\*)
- Per i richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (\*)

**(\*) i documenti contrassegnati con (\*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000; tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.**

**(\*\*) documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30/03/2016 – D.G.C. n.6 del 27/01/2021:**

- contratto di locazione regolarmente registrato
- sentenza di convalida di sfratto
- ricevute di pagamento di 7 canoni negli ultimi 12 mesi precedenti la convalida di sfratto
- se lavoratore dipendente > copia lettera di licenziamento
- se lavoratore dipendente > comunicazione di riduzione di attività lavorativa
- se contratto a termine > copia del contratto scaduto
- se lavoratore autonomo > cessazione di attività libero-professionale o impresa registrata e

*visura camerale*

- *se cassa integrazione ordinaria o straordinaria > comunicazione di sospensione dal lavoro*
- *se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute > copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera*
- *se infortunio > copia certificazione infortunio*
- *separazione o divorzio > copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo*

La domanda, qualora presentata presso l'ufficio preposto, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di apposito delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

**Istruttoria per la presentazione delle domande**

Il Comune di Vicenza procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando; detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, in caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di presentazione della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, delle legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER; qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

**Modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n 1119 del 31/07/2018)**

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3 , della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili. Tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80,01	95	3
6 o più	Oltre 95		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto : 1 persona oppure una coppia ( coniugi o coppia conviventi)
- Alloggio con due camere da letto : due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari purchè la deroga consenta, a giudizio dell'ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

#### **Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art.11 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n 1119 del 31/07/2018)**

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R: 39/17 così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con

D.G.R n.119 del 31/07/2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio ( numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

#### **Modalità per la determinazione dei canoni di locazione**

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R n.119 del 31/07/2018.

#### **Pubblicità del Bando**

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone il massimo della pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

#### **Informazioni**

Per informazioni riguardanti il bando è possibile consultare il sito [www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php](http://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php) o chiamare il numero 0444-221101 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Per prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda o per modificare un appuntamento già fissato, chiamare il numero 0444-221101 a partire dal 09 agosto 21.

Per quanti hanno presentato domanda e desiderano ricevere o dare informazioni relative alla stessa, si deve inviare una mail a [ufficiocasa@comune.vicenza.it](mailto:ufficiocasa@comune.vicenza.it); I numeri sopraindicati non sono abilitati a fornire informazioni relative alle domande già presentate.